



COMUNE DI VALNEGRA
Provincia di Bergamo

COPIA

Codice ente 10231

DELIBERAZIONE N. 9 del 28.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addi ventotto del mese di aprile alle ore 18.00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, e in applicazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 22/04/2022, si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

All'appello, i componenti del Consiglio Comunale, risultano:

MILESI ENZO	SINDACO	Presente
GIUPPONI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
DELL'AGOSTINO SARA	CONSIGLIERE	Assente
REGUZZI LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
PANIGALLI EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
CALEGARI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BALESTRA ELIA	CONSIGLIERE	Assente
ALBANESE ANTONIO MATTEO	CONSIGLIERE	Assente
VISCARDI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PILLARI CARMEN	CONSIGLIERE	Assente
FOLINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Il consigliere Viscardi si collega da remoto.

Partecipa a distanza il Segretario Comunale Sig. ra ARMANNI MARIAROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILESI ENZO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce il punto per poi passare la parola alla dipendente Pizzamiglio che illustra analisi numerica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*
- Che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO atto che il Comune di Valnegrà con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 13/06/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni regolamentari in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO atto:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- che con la deliberazione n. 443/2019, lo stesso ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- che con la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che con la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2022-2025;

RILEVATO che all'art. 5.1 della deliberazione n. 363/2021 si precisa che “In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo “minimo” di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo

23 del MTR-2. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base: a) del tasso di inflazione programmata, b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali 31 dell'impianto."

TENUTO CONTO che le indicazioni riportate dalla deliberazione istitutiva MTR2 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO inoltre che, dalla citata normativa, emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RILEVATO che ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 2.1, che in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha adottato i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2 e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO conto che nel territorio in cui opera il Comune di Valnegrà non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

VISTO lo schema di Piano economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, da cui risulta un costo complessivo di € 45.720,00 che risulta essere € 45.301,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 di cui € 25.318,00 per la parte fissa ed € 19.983,00 per la parte variabile;

RITENUTO che devono essere rideterminate per l'anno 2023 le scadenze e le modalità di riscossione della TARI come di seguito indicate:

- **1^ rata acconto**, con scadenza 28 settembre 2023;
- **2^ rata saldo**, con scadenza 28 novembre 2022
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 15 settembre 2022 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

VISTO il Bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31/03/2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per chiamata nominale

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come indicato nell'**allegato** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare per l'anno 2023 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:
 - **1^ rata acconto**, con scadenza 28 settembre 2023;
 - **2^ rata saldo**, con scadenza 28 novembre 2023
 - **Rata unica a saldo**, con scadenza 28 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

4. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
5. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;
6. di delegare il responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per chiamata nominale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addi 28.04.2023

F.to Il responsabile del servizio
Armanni Mariarosa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addi 28.04.2023

F.to Il responsabile del servizio finanziario
Armanni Mariarosa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Milesi Enzo

Il Segretario Comunale
F.to Armanni Mariarosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto messo comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giornoall'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il funzionario incaricato
F.to Pizzamiglio Marika

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valnegra,

Il Segretario Comunale
F.to Armanni Mariarosa